

T.A.R. Bari (Puglia) sez. II, 05/07/2021, n. 1137

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2019, proposto dal dottor (*omissis*), rappresentato e difeso dall'â?avv. (*omissis*), con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, rappresentato e difeso dall'â?avv. (*omissis*), con domicilio eletto presso lo studio dell'â?avv. (*omissis*) in Bari alla via (*omissis*) e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per lâ?annullamento

â? della decisione con cui il Consiglio direttivo dell'â?Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha deliberato, nella seduta del 30.10.2018, il rigetto della domanda di iscrizione del dott. (*omissis*) all'â?albo degli odontoiatri e della coeva nota prot. n. 2260 dell'â?8.11.2018, inviata in pari data, di comunicazione della detta decisione;

â? di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la decisione adottata dalla Commissione dell'â?Albo degli odontoiatri propedeutica alla decisione di rigetto richiamata nell'â?ambito della comunicazione del Presidente dell'â?Ordine dell'â?8.11.2018;

nonch'Â© per lâ?accertamento del diritto del dott. (*omissis*) a conseguire lâ?iscrizione all'â?albo degli odontoiatri, con la conseguente condanna del prefato Ordine a disporre lâ?iscrizione del dott. (*omissis*) all'â?albo degli odontoiatri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lâ?atto di costituzione in giudizio dell'â?Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'â?udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 il dott. (*omissis*);

Dato atto che lâ??udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dallâ??art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, dallâ??art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70 e dallâ??art. 6 del decreto-legge 1Â° aprile 2021 n. 44, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui allâ??allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Dato atto a verbale dâ??udienza della presenza dellâ??avv. (*omissis*), a seguito del deposito di note dâ??udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, lâ??istante medico-chirurgo, con specializzazione in chirurgia maxillo-facciale conseguita in data 18.7.2007 presso lâ??UniversitÃ degli Studi di Bari, iscritto allâ??*albo dei medici-chirurghi* dellâ??Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bari, ha impugnato il provvedimento di diniego allâ??iscrizione al diverso *albo degli odontoiatri*.

In particolare, censura la violazione di legge e lâ??eccesso di potere sotto svariati profili compresa lâ??ingiustizia manifesta.

Invero, con istanza del 24.7.2018, il dottore ha richiesto lâ??iscrizione al diverso *albo degli odontoiatri* della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Ma, con nota prot. n. 2260 dellâ??8.11.2018, il Presidente dellâ??Ordine ne ha comunicato il diniego per carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Invero, giÃ in precedenza sette anni prima in data 24.11.2011 (unitamente ad altri colleghi) il dottore aveva presentato al predetto Ordine analoga domanda dâ??iscrizione allâ??albo degli odontoiatri, parimenti respinta dal Presidente dellâ??Ordine previa deliberazione del Consiglio direttivo.

2.- Si costituiva lâ??Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani contestando nel merito la fondatezza della domanda, alla stregua di consolidata interpretazione delle disposizioni normative vigenti, eccependo peraltro in via preliminare lâ??inammissibilitÃ del rinnovo della domanda.

3.- Scambiati documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, il ricorso veniva introitato in decisione.

4.- Il ricorso Ã infondato.

4.1.- In via preliminare, va rigettata lâ?eccezione dâ?inammissibilitÃ formulata sulla scorta della ritenuta qualificazione di atto meramente confermativo del diniego impugnato e, come tale, da ritenersi *ex se* non impugnabile.

Invero, in disparte il contenuto letterale del provvedimento sfavorevole, non puÃ² negarsi a chi ritenga di avere o di aver maturato nel tempo i requisiti per lâ?iscrizione ad un albo, la facoltÃ di riproporre una domanda dâ?iscrizione, in particolare non emulativa e a distanza di tempo (ben sette anni nel caso di specie), specie laddove assuma di allegare o di porre in evidenza elementi di fatto o profili giuridici nuovi da meglio apprezzarsi.

Resta poi la facoltÃ dellâ?Ordine di non valutare favorevolmente gli elementi proposti, confermando o meno precedenti decisioni, che comunque *in nuce* costituiscono una nuova valutazione, peraltro, nella fattispecie, essenzialmente fondati sulla disamina e la qualificazione dei titoli di studio presentati, alla luce dellâ?interpretazione che Ã possibile darsi al quadro normativo vigente.

Pertanto, lâ?eccezione dâ?inammissibilitÃ va respinta.

4.2.- Con riferimento al motivo di ricorso proposto, lâ?istante deduce la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, della legge 24 luglio 1985 n. 409, del D.M. Salute del 22 settembre 2000, del D.M. SanitÃ del 31 gennaio 1998 (nel testo aggiornato), del D.M. 11 maggio 2005, nonchÃ© il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicitÃ ed ingiustizia manifeste ed erronea presupposizione.

PiÃ¹ specificamente, il ricorrente assume che la sussistenza della violazione della normativa di settore (e lâ?eccesso di potere) vada meglio saggiata con diretto riguardo alla â?specificata finalitÃ â? del corso di specializzazione seguito dal dottore istante (attivato nellâ?anno accademico 1999-2000), il quale â? come si evince dallo statuto della scuola di specializzazione â? Ã quello di â?formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia maxillo-facciale, ivi compresa la chirurgia speciale odontostomatologicaâ?.

Nella misura in cui scopo della scuola di specializzazione frequentata Ã quello di formare specialisti destinati ad operare (anche) nel campo della â?Chirurgia speciale odontostomatologicaâ? gli specialisti sarebbero abilitati tecnicamente (anche) per lâ?iscrizione allâ?albo degli odontoiatri.

SicchÃ© andrebbe ritenuta come erronea la posizione dellâ?Ordine â?appiattitoâ? sulla constatazione della semplice mancata previsione normativa della specializzazione in chirurgia maxillofacciale tra le specializzazioni che abilitano i medici a svolgere lâ?attivitÃ odontoiatrica.

Il Collegio, al contrario, ritiene di dover aderire alla tesi dell'assenza della previsione espressa della inclusione della specializzazione in chirurgia maxillofacciale tra le specializzazioni abilitanti i medici a svolgere l'attività odontoiatrica, che qualifica orbene come legittimo il provvedimento di diniego gravato.

La ricostruzione del quadro normativo, anche nella sua evoluzione storica, è stata ben ripercorsa dalla difesa dell'Ordine.

Punto qualificante, per chi intenda, all'attualità, chiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri è la dimostrazione del possesso dei titoli indicati dalla legge 24 luglio 1985 n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), che ha conclusivamente attribuito, esaurito il regime transitorio, l'esercizio dell'odontoiatria ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, iscritti al relativo albo, tenuto dall'Ordine dei medici-chirurghi.

Il corso di laurea (quinquennale) prefigurato dalla legge è quello che forma in tutti gli aspetti ritenuti qualificanti lo specifico operatore sanitario, che svolge in via fondamentale l'attività di odontoiatria.

Diversamente, i corsi di specializzazione *post lauream*, seguiti dai laureati in medicina e chirurgia, in qualche modo (apparentemente) affini, hanno altri contenuti scientifici, che possono solo richiamare in parte segmenti dell'odontoiatria, limitati e finalizzati alla formazione centrale oggetto invece del diverso corso di specializzazione.

Non può ritenersi che prassi ospedaliera o la frequentazione di corsi aggiuntivi possano svolgere una funzione surrogatoria rispetto al titolo formalmente previsto dalla legge, né può esser censurato di ingiustizia manifesta l'atto applicativo di una siffatta normativa.

Il legislatore a dettare quali titoli siano richiesti per l'iscrizione ad un albo professionale, peraltro nel caso dell'odontoiatria nell'ambito di una disciplina che trova vincoli nell'ordinamento dell'U.E. Non possono essere i soggetti privati ad effettuare qualificazioni di similitudine o di analogia circa la formazione *de facto* seguita.

L'applicazione del dettato normativo, senza possibilità di inferire similitudini e/o analogie, peraltro opinabili, vale come regola generale per tutte le iscrizioni agli ordini professionali, richiedendosi ad esempio certamente la laurea in giurisprudenza per l'iscrizione all'albo degli avvocati e non ammettendosi quelle similari, anche per materie fondamentali comuni, in economia e commercio o scienze politiche, pur quando si siano stati sostenuti, tra le materie opzionali a scelta (possibili in base ai vari ordinamenti delle università), esami in diritto processuale.

Egualemente Ã a dirsi per le varie branche dell'ingegneria e/o della chimica e farmacia, Ã il legislatore â seppure sulla scorta di valutazioni della comunitÃ scientifica â ad aver fissato in un chiaro testo normativo, una volta per tutte, quali siano i precisi titoli abilitanti, espressamente or ammettendo or escludendo possibilitÃ di coesistenza di piÃ¹ titoli, ma sempre vietando ogni possibilitÃ di fungibilitÃ auto-attribuita dalla parte interessata.

Tal Ã lâassetto normativo vigente nella Repubblica italiana, nÃ© il Collegio rileva sussistano specifiche questioni di illegittimitÃ costituzionale.

5.- In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso va rigettato.

6.- Le spese possono essere compensate per la peculiaritÃ della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'AutoritÃ amministrativa.

CosÃ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con lâintervento dei magistrati:

(omissis)

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *L'iscrizione all'albo degli odontoiatri Ã" consentita solo ai possessori di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, come previsto dalla legge 24 luglio 1985 n. 409. La specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, pur includendo elementi di chirurgia odontostomatologica, non costituisce titolo abilitante all'esercizio dell'odontoiatria.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO AL TAR

Il **Tribunale Amministrativo Regionale** Ã" lâ??organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le AutoritÃ Indipendenti. Quello amministrativo Ã" un giudizio a carattere per lo piÃ¹ impugnatario in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

- *Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici*
- *Commercio*
- *Forze Armate*
- *Gestione degli alloggi dellâ??edilizia residenziale pubblica*
- *Edilizia e Urbanistica*
- *Cinematografia, teatro, spettacoli e sport*
- *Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari*
- *Opere pubbliche, espropriazione e occupazione dâ??urgenza*
- *Istruzione pubblica*
- *Servizio sanitario nazionale*
- *ViabilitÃ e trasporti*
- *Farmacie*
- *Sicurezza pubblica*
- *Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli*
- *Impiego pubblico, compreso quello dellâ??UniversitÃ*
- *Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi*
- *Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari*
- *Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa*

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dallâ??avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui Ã" previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR Ã" necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Giurispedia.it